

Statuto di Associazione Culturale

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "FraSoPa Universi Formativi", con sede presso la residenza del Presidente pro-tempore, con durata illimitata. L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, eventi, conferenze, workshops, ecc.; organizza corsi e stages di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione, cucina, aggiornamento e perfezionamento professionale; eventi di degustazione culinaria, laboratori ed incontri di vario tipo. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, svolge attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e divulgazione della sua attività e di quella dei soci. Supporta i giovani, dall'infanzia fino all'età adolescenziale ed all'età adulta nella loro crescita personale attuando ogni iniziativa utile per prevenire ed arginare il problema del disagio adolescenziale, giovanile e, in generale, scolastico e favorire l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione ed alla valorizzazione delle attitudini e capacità professionali.

Supporta pedagogisti, educatori, insegnanti e genitori, oltre che Enti ed istituzioni, sia pubblici sia privati, nella ricerca e nella sperimentazione di prassi didattiche ed educative finalizzate a migliorare lo sviluppo armonico della personalità dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti, il loro benessere e quello sociale e familiare. Supporta i giovani nello sviluppo di idee e professionalità attinenti il settore del benessere sociale e del terzo settore. Supporta il ruolo genitoriale e di coppia.

Supporta le aziende nella ricerca, sviluppo ed implementazione di azioni volte a migliorare il benessere sociale. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali. Diffonde la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica ed emotiva e delle relazioni sociali. Sviluppa il turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale.

L'Associazione, nel perseguimento degli obiettivi sopra menzionati, può svolgere attività quali: consulenza pedagogica; promozione ed organizzazione di progetti, attività, corsi, laboratori ludici, sportivi, educativi, didattici ed artistici, anche in collaborazione con agenzie scolastiche, reti di servizi sociali presenti sul territorio, AA.SS.LL., medici di base, associazioni di volontariato ed altre istituzioni pubbliche e private di varia natura; organizzazione di soggiorni didattico-educativi in auto-gestione; organizzazione di corsi di formazione, laboratori, seminari, incontri, convegni, conferenze e quanto altro per promuovere e migliorare il benessere sociale; esercizio di attività turistiche e ricettive per i propri associati e per i familiari conviventi previa stipula di polizze assicurative secondo la normativa vigente; promozione e pubblicazione delle proprie iniziative attraverso idonei mezzi di informazione; istituzione di borse di studio specificandone finalità generali, scopi, destinatari e finanziamento.

Può assumere od ingaggiare artisti, esperti o altro personale estraneo.

Art. 3 – L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E'esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione può compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti

scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 – L'Associazione può, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destina i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 – Chi intende associarsi è tenuto a presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o di respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda dev'essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie. Il socio si attiene scrupolosamente ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. I soci maggiorenni detengono uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. È data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Possono essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che sono stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, possono essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 6 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 50,00 e viene, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale, per cause naturali (ad es. decesso). Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudica definitivamente a maggioranza.

Art. 8 – Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da: quote associative; proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale; liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Art. 9 – L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

Art. 10 – la quota associativa non è trasmissibile e non può essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 11 – L’Associazione ha facoltà di aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione può stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 12 – L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che hanno facoltà di farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale può essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 13 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio è depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art.14 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimangono affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, può

rivolgere anche ai non soci personali inviti gratuiti.

Art. 15 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Art. 17 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I Revisori accertano la regolarità della contabilità sociale, redigono una relazione annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18 – Il presente statuto può essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non possono, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 19 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso è nominato un liquidatore.

Art. 20 – In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni sono devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.